

The background is a dark chalkboard filled with white chalk-like mathematical writing. Visible formulas include $y = g(x)$, "Secant Lines", $f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^3}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^4}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^5}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^6}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^7}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^8}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^9}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{10}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{11}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{12}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{13}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{14}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{15}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{16}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{17}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{18}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{19}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{20}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{21}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{22}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{23}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{24}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{25}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{26}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{27}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{28}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{29}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{30}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{31}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{32}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{33}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{34}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{35}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{36}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{37}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{38}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{39}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{40}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{41}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{42}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{43}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{44}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{45}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{46}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{47}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{48}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{49}}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{50}}$.

ANTIRICICLAGGIO: Regole tecniche dei CdL

DELIBERA N.205 DEL 27 MAGGIO 2022

ANTIRICICLAGGIO: EVOLUZIONE DELLA NORMA NEL TEMPO

Decreto Legislativo n.125 del 04/10/2019



Reca modifiche ed integrazioni ai Decreti Legislativi n. 90 e n. 92 del 25/05/2017



Attuativi della direttiva UE 2015/849





Attuativi della direttiva UE 2018/843



che modifica la direttiva UE 2015/849 e le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE

RICICLAGGIO

Il **riciclaggio** è un reato posto in essere per reinserire nel circuito economico il denaro / profitti derivanti da attività illecita - (c.d. reati presupposto)



Il **reato presupposto** è un crimine che rappresenta la condizione per la quale un ulteriore **reato** potrà concretizzarsi. In altre parole, si tratta dell'antecedente alla commissione di un altro **reato**.

L'AUTORE DEL REATO NON DEVE AVER CONCORSO NEL REATO PRESUPPOSTO: DEVE DUNQUE ESSERCI DIVERSITA' DI SOGGETTI TRA COLUI CHE RICICLA E COLUI CHE COMMITTE L'AZIONE DELITTUOSA (RICICLAGGIO).

SE LO STESSO SOGGETTO CHE COMMITTE IL REATO, RICICLA: **AUTORICICLAGGIO**

RICICLAGGIO - definizioni

(Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 231/2007)

CONVERSIONE

TRASFERIMENTO

di beni

effettuati essendo a conoscenza della provenienza da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività

Scopo

di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni

RICICLAGGIO - definizioni

(Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 231/2007)

ACQUISTO

DEFINIZIONE

UTILIZZAZIONE

di beni

essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività

RICICLAGGIO - definizioni

(Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 231/2007)

OCCULTAMENTO

DISSIMULAZIONE

**della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento,
proprietà**

dei beni o dei diritti sugli stessi

**effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività
criminosa o da una partecipazione a tale attività**

RICICLAGGIO - definizioni
(Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 231/2007)

PARTECIPAZIONE



ad uno degli atti di cui ai punti precedenti

RICICLAGGIO - definizioni

(Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 231/2007)

ASSOCIAZIONE




per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - Definizione

(Art. 1 d.lgs. n. 109/2007)

Qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo al:



di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte

Segue...

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - Definizione

(Art. 1 d.lgs. n. 109/2007)

con finalità



**di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali,
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle
risorse economiche per la commissione delle condotte
suindicate**

SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 3 D. L.gs. 90/2017

**SOGGETTI
OBBLIGATI**

**INTERMEDIARI
BANCARI E
FINANZIARI**

**ALTRI OPERATORI
FINANZIARI**

PROFESSIONISTI

**ALTRI OPERATORI
NON FINANZIARI**

**PRESTATORI DI
SERVIZI DI GIOCO**

SOGGETTI OBBLIGATI - Art. 3 D. L.gs. 90/2017

INTERMEDIARI
BANCARI
E FINANZIARI

BANCHE – POSTE ITALIANE S.P.A.

GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA COME
DEFINITI DALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA H -BIS), TUB (IMEL)

GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO COME DEFINITI DALL'ARTICOLO 1,
COMMA 2, LETTERA H -SEXIES), TUB (IP)

LE SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE, COME
DEFINITE DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA E) , TUF (SIM)

LE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO, COME DEFINITE
DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA O) , TUF (SGR)

SOGGETTI OBBLIGATI - Art. 3 D. L.gs. 90/2017

INTERMEDIARI
BANCARI
E FINANZIARI

LE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE, COME DEFINITE DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA I) , TUF(SICAV);

LE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO, MOBILIARE E IMMOBILIARE, COME DEFINITE DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA I -BIS), TUF (SICAF)

GLI AGENTI DI CAMBIO DI CUI ALL'ARTICOLO 201 TUF

GLI INTERMEDIARI ISCRITTI NELL'ALBO PREVISTO DALL'ARTICOLO 106 TUB

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, CHE OPERANO NEI RAMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, CAP

SOGGETTI OBBLIGATI - Art. 3 D. L.gs. 90/2017

INTERMEDIARI
BANCARI
E FINANZIARI

GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 109, COMMA 2, LETTERE A), B) E D), CAP, CHE OPERANO NEI RAMI DI ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, CAP

SOGGETTI EROGANTI MICRO-CREDITO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 TUB

I CONFIDI E GLI ALTRI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 112 TUB

I SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 6, DELLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 130, CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI CREDITI DISCIPLINATE DALLA MEDESIMA LEGGE

SOGGETTI OBBLIGATI - Art. 3 D. L.gs. 90/2017

INTERMEDIARI
BANCARI
E FINANZIARI

LE SOCIETÀ FIDUCIARIE ISCRITTE NELL'ALBO PREVISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 106 TUB

LE SUCCURSALI INSEDIATE DI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI E DI IMPRESE ASSICURATIVE, AVENTI SEDE LEGALE E AMMINISTRAZIONE CENTRALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO TERZO

GLI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI E LE IMPRESE ASSICURATIVE AVENTI SEDE LEGALE E AMMINISTRAZIONE CENTRALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO, STABILITI SENZA SUCCURSALE SUL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I CONSULENTI FINANZIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 18 -BIS TUF E LE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 18 -TER TUF

SOGGETTI OBBLIGATI - Art. 3 D. L.gs. 90/2017

ALTRI OPERATORI FINANZIARI

LE SOCIETÀ FIDUCIARIE, DIVERSE DA QUELLE ISCRITTE NELL'ALBO PREVISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 106 TUB, DI CUI ALLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1966

I MEDIATORI CREDITIZI ISCRITTI NELL'ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 128 - SEXIES TUB

GLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA ISCRITTI NELL'ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 128 -QUATER , COMMI 2 E 6, TUB

I SOGGETTI CHE ESERCITANO PROFESSIONALMENTE L'ATTIVITÀ DI CAMBIO VALUTA, CONSISTENTE NELLA NEGOZIAZIONE A PRONTI DI MEZZI DI PAGAMENTO IN VALUTA, ISCRITTI IN UN APPOSITO REGISTRO TENUTO DALL'ORGANISMO PREVISTO DALL'ARTICOLO 128 -UNDECIES TUB

SOGGETTI OBBLIGATI - Art. 3 D. L.gs. 90/2017



PROFESSIONISTI

I SOGGETTI ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI E NELL'ALBO DEI **CONSULENTI DEL LAVORO**

OGNI ALTRO SOGGETTO CHE RENDE I SERVIZI FORNITI DA PERITI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI CHE SVOLGONO IN MANIERA PROFESSIONALE, ANCHE NEI CONFRONTI DEI PROPRI ASSOCIATI O ISCRITTI, ATTIVITÀ IN MATERIA DI CONTABILITÀ E TRIBUTI, IVI COMPRESI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI IMPRENDITORI E COMMERCIANTI, CAF E PATRONATI

I NOTAI E GLI AVVOCATI QUANDO, IN NOME O PER CONTO DEI PROPRI CLIENTI, COMPIONO QUALSIASI OPERAZIONE DI NATURA FINANZIARIA O IMMOBILIARE E QUANDO ASSISTONO I PROPRI CLIENTI NELLA PREDISPOSIZIONE O NELLA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI OPERAZIONI

SOGGETTI OBBLIGATI - Art. 3 D. L.gs. 90/2017

I REVISORI LEGALI E LE SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE CON INCARICHI DI REVISIONE LEGALE SU ENTI DI INTERESSE PUBBLICO O SU ENTI SOTTOPOSTI A REGIMI INTERMEDIO

PROFESSIONISTI

I REVISORI LEGALI E LE SOCIETÀ DI REVISIONE SENZA INCARICHI DI REVISIONE SU ENTI DI INTERESSE PUBBLICO O SU ENTI SOTTOPOSTI A REGIMI INTERMEDIO

SOGGETTI OBBLIGATI - Art. 3 D. L.gs. 90/2017

ALTRI OPERATORI
NON FINANZIARI

I PRESTATORI DI SERVIZI RELATIVI A SOCIETÀ E TRUST

SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI COMMERCIO DI COSE ANTICHE IN VIRTÙ DELLA DICHIARAZIONE PREVENTIVA PREVISTA DALL'ARTICOLO 126 TULPS

I SOGGETTI CHE ESERCITANO L'ATTIVITÀ DI CASE D'ASTA O GALLERIA D'ARTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 115 TULPS

SOGGETTI OBBLIGATI - Art. 3 D. L.gs. 90/2017

ALTRI OPERATORI
NON FINANZIARI

GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO DI CUI ALLA LEGGE 17 GENNAIO 2000, N. 7

GLI AGENTI IN AFFARI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE IN PRESENZA DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE, AI SENSI DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, N. 39

SOGGETTI OBBLIGATI - Art. 3 D. L.gs. 90/2017

ALTRI OPERATORI
NON FINANZIARI

I SOGGETTI CHE ESERCITANO L'ATTIVITÀ DI CUSTODIA E TRASPORTO DI DENARO CONTANTE E DI TITOLI O VALORI A MEZZO DI GUARDIE PARTICOLARI GIURATE, IN PRESENZA DELLA LICENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 134 TULPS

I SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CIVILE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69

SOGGETTI OBBLIGATI - Art. 3 D. L.gs. 90/2017

ALTRI OPERATORI
NON FINANZIARI

I SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI PER CONTO DI TERZI, IN PRESENZA DELLA LICENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 115 TULPS, FUORI DALL'IPOTESI DI CUI ALL'ARTICOLO 128 -QUATERDECIES TUB

I PRESTATORI DI SERVIZI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI VALUTA VIRTUALE, LIMITATAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONVERSIONE DI VALUTE VIRTUALI DA OVVERO IN VALUTE AVENTI CORSO FORZOSO

SOGGETTI OBBLIGATI - Art. 3 D. L.gs. 90/2017

PRESTATORI DI SERVIZI DI GIOCO

GLI OPERATORI DI GIOCO ON LINE CHE OFFRONO, ATTRAVERSO LA RETE INTERNET E ALTRE RETI TELEMATICHE O DI TELECOMUNICAZIONE, GIOCHI, CON VINCITE IN DENARO, SU CONCESSIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

GLI OPERATORI DI GIOCO SU RETE FISICA CHE OFFRONO, ANCHE ATTRAVERSO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI, A QUALSIASI TITOLO CONTRATTUALIZZATI, GIOCHI, CON VINCITE IN DENARO, SU CONCESSIONE DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

I SOGGETTI CHE GESTISCONO CASE DA GIOCO, IN PRESENZA DELLE AUTORIZZAZIONI CONCESSE DALLE LEGGI IN VIGORE E DEL REQUISITO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1997, N. 457, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1998, N. 30

REGOLE TECNICHE

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, in veste di organismo di autoregolamentazione, con delibera n. 205 del 27 maggio 2022 ha approvato le **Regole Tecniche** rivolte ai **Consulenti del Lavoro**

in materia di



PROCEDURE

METODOLOGIE DI ANALISI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

N.B. Tali regole operative hanno valore vincolante

**LE REGOLE
TECNICHE SONO
RIVOLTE AI **CDL**
ISCRITTI
ALL'ALBO, CHE
ESERCITANO
L'ATTIVITA'
PROFESSIONALE,
ED HANNO AD
OGGETTO I
SEGUENTI
OBBLIGHI**

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ADEGUATA VERIFICA

**CONSERVAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE**

IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI

**IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE
EFFETTIVO**

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Art. 15-16 D. L.gs.
231/2017 e ss.mm**

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO INERENTE: RISCHIO PROPRIO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL PROFESSIONISTA, CONSIDERATE PER CATEGORIE OMOGENEE, IN TERMINI OGGETTIVI E ASTRATTI E TENUTO CONTO DELLE PECULIARITA' TIPICHE DELLA PROFESSIONE

RISCHIO SPECIFICO: RISCHIO PROPRIO DELL'ATTO O DELL'OPERATIVITA' COSTITUTENTE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, PER COME IN CONCRETO DEFINITA IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO.

RISCHIO EFFETTIVO: INTERRELAZIONE TRA LA SPECIFICA CLASSE DI VALORE DI RISCHIO INERENTE E QUELLA DI VALORE DI RISCHIO SPECIFICO

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Di seguito vengono elencate le prestazioni normalmente rientranti nell'attività di Consulente del Lavoro, suddivise per :

CATEGORIE OMOGENEE

ENTITA' DI RISCHIO
INERENTE

In proposito è utile ricordare che la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via preventiva delle fattispecie in ordine alle quali operi una presunzione di **assenza di rischio**, sicché il professionista dovrà sempre ed in ogni caso operare la **valutazione sulla presenza di rischi specifici** connessi alla prestazione professionale richiesta dal cliente.

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO (grado di intensità 1)

Consulenze giuridiche e pareri su procedure o adempimenti legali, che non danno luogo a sviluppi finanziario-patrimoniali, e risposte a quesiti di carattere fiscale e societario. In tali ipotesi il professionista si limita ad inquadrare giuridicamente la fattispecie materiale sottopostagli dal cliente, indicando le norme applicabili e gli eventuali comportamenti da assumere.

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO (grado di intensità 1)

Partecipazione quale membro del collegio sindacale/sindaco unico senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati, e componente di organismo di vigilanza ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Per espressa previsione legislativa, le funzioni di controllo antiriciclaggio sono demandate alla società di revisione, al revisore esterno o ai sindaci con funzione di revisione legale dei conti quando ad essi venga delegata detta specifica funzione.

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO (grado di intensità 1)

Il ruolo del sindaco senza funzione di revisore non è agganciato ad una prestazione professionale rilevante ai fini antiriciclaggio poiché, con la nomina a sindaco, il professionista incaricato entra a far parte di un organo endosocietario.

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO (grado di intensità 1)

Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Si tratta di prestazioni espressamente escluse dalla legge.

Gestioni di posizioni previdenziali e assicurative. Si ritiene rientrino nella causa di esenzione prevista dall'art. 17, comma 7, del D. Lgs. 231/2007* e ss. mm. relativa agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

**art.17, comma 7 D.Lgs 231/2007 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.*

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO (grado di intensità 1)

Predisposizione e invio alla Pubblica Amministrazione di pratiche di iscrizione e variazione in pubblici registri, nonché invio telematico di bilanci ed altra documentazione agli uffici competenti, compresi gli adempimenti connessi. Si ritiene rientrino nella causa di esenzione prevista dall'art. 17, comma 7, del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm. relativa allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO (grado di intensità 1)

Attività di incaricato dall'Autorità Giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza. Attività di incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'Autorità Giudiziaria in ambito civile o penale. Amministratore giudiziario. Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende. Redazione di stime giurate e non su incarico dell'Autorità Giudiziale. Trattasi di incarichi ricevuti dall'Autorità Giudiziaria con la quale il professionista si interfaccia ed alla quale segnala in ogni caso eventuali irregolarità riscontrate nell'esecuzione dell'incarico.

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO (grado di intensità 1)

Docenze a corsi, convegni in aula o a distanza, master e simili, redazioni di articoli e libri, curatele di libri, riviste e banche dati, risposte a quesiti su riviste e social media.

Trattasi di prestazioni intellettuali svolte dai Consulenti del Lavoro strettamente legate al profilo professionale in cui è assente un aspetto patrimoniale e/o finanziario che fa venir meno qualsiasi adempimento inerente il monitoraggio ai fini antiriciclaggio.

Consulenza contrattuale.

Redazioni di stime e perizie di parte.

Incarico di curatore e liquidatore giudiziale e componente dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa e d'insolvenza nonché liquidatore di cooperative.

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE POCO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 2)

Apposizione del visto di conformità da parte del professionista al quale non è richiesta, altresì, la tenuta della contabilità.

Predisposizione e gestione di un piano di assunzioni di personale comportante la valutazione di tutti gli aspetti giuridici, economici, contabili, assicurativi, previdenziali e sociali.

Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria e stragiudiziale.

Assistenza nel corso di ispezioni amministrative, verifiche contabili e procedure di certificazione.

Arbitrati e ogni altro incarico di composizione della controversia.

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE SIGNIFICATIVO (grado di intensità 3)

Consulenza aziendale, amministrativa, tributaria o finanziaria.

Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento delle attività economiche compreso le posizioni e i diritti dei dipendenti.

Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di imprese, Onlus e altri enti.

Consulenza e adempimenti in materia di contabilità e predisposizione dei bilanci di esercizio.

Assistenza e consulenza per istruttoria finanziamenti.

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE MOLTO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 4)

Gestioni d'incassi e versamenti in nome e per conto del cliente.

Gestioni di titoli, conti bancari, denaro libretti di deposito.

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

Il **Consulente del Lavoro** valuta il rischio specifico con riferimento a:

CLIENTE

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RICHIESTE

CARATTERISTICHE DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE DI STUDIO

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

Il livello di rischio specifico sarà determinato secondo la seguente scala graduata:

Fattore di rischio specifico	Grado di intensità
Non significativo	1
Poco significativo	2
Significativo	3
Molto significativo	4

Come si può notare, il livello di rischio di intensità più bassa è classificato come “non significativo”. Non è invece previsto (né può ammettersi) un livello di rischio “nullo”. Pertanto il rischio potrebbe assumere, al minimo, un valore “non significativo”, ma mai pari a zero.

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO


Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati in riferimento a:

CLIENTE

**TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
RICHIESTE**

CARATTERISTICHE DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE DI STUDIO

Il livello di rischio residuo sarà determinato
secondo la seguente scala graduata



Valori ponderati	Rischio residuo
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

**FATTORI DA
CONSIDERARE
PER LA
VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
SPECIFICO CON
RIFERIMENTO AL
CLIENTE**

1. LA NATURA GIURIDICA
2. LA PREVALENTE ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTA
3. IL COMPORTAMENTO TENUTO AL MOMENTO DEL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE O DELL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONTINUATIVO O DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
4. L'AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA O SEDE DEL CLIENTE O DELLA CONTROPARTE

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

**FATTORI DA
CONSIDERARE PER
LA VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
SPECIFICO CON
RIFERIMENTO ALLA
TIPOLOGIA DELLA
PRESTAZIONE**

- 1.ASPETTI PECULIARI DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA
- 2.MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA E/O DELL'OPERAZIONE
- 3.AMMONTARE DELL'OPERAZIONE PER LA QUALE VIENE RICHIESTO L'INTERVENTO PROFESSIONALE
- 4.FREQUENZA E VOLUME DELLE OPERAZIONI
- 5.DURATA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
- 6.RAGIONEVOLEZZA
- 7.AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

FATTORI DA
CONSIDERARE PER LA
VALUTAZIONE DEL
RISCHIO SPECIFICO CON
RIFERIMENTO ALLE
CARATTERISTICHE
DELLA **PROPRIA**
ORGANIZZAZIONE DI
STUDIO

1. ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN PIÙ SEDI
2. ORGANICO E GRADO DI COMPLESSITÀ
DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
3. IMPIEGO DI COLLABORATORI ESTERNI

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

FATTORI DA
CONSIDERARE PER LA
VALUTAZIONE DEL
RISCHIO SPECIFICO CON
RIFERIMENTO ALLE
CARATTERISTICHE
DELLA **PROPRIA**
ORGANIZZAZIONE DI
STUDIO

LA COMPLESSITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PUÒ INFLUIRE SULLA VULNERABILITÀ DELLO STESSO E DEVE QUINDI ESSERE CONSIDERATA NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO.

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

FATTORI DA
CONSIDERARE PER LA
VALUTAZIONE DEL
RISCHIO SPECIFICO CON
RIFERIMENTO ALLE
CARATTERISTICHE
DELLA **PROPRIA**
ORGANIZZAZIONE DI
STUDIO

IL PROFESSIONISTA CHE SVOLGE LA PROPRIA
ATTIVITÀ AVVALENDOSI DI UN NUMERO DI
DIPENDENTI E/O COLLABORATORI SUPERIORE A
15 UNITÀ, OVVERO ESERCITA IN **PIÙ DI TRE SEDI**
OPERATIVE, ADOTTA UN PIANO
ANTIRICICLAGGIO DELLO STUDIO.

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

FATTORI DA
CONSIDERARE PER LA
VALUTAZIONE DEL
RISCHIO SPECIFICO CON
RIFERIMENTO ALLE
CARATTERISTICHE
DELLA **PROPRIA**
ORGANIZZAZIONE DI
STUDIO

QUALORA IL PROFESSIONISTA SI AVVALGA DI UN
NUMERO DI DIPENDENTI E/O COLLABORATORI
SUPERIORE A 30 UNITÀ, OVVERO ESERCITI IN
PIÙ DI 5 SEDI OPERATIVE, IN AGGIUNTA AL
PIANO ANTIRICICLAGGIO DELLO STUDIO DOVRÀ
DESIGNARE UN **RESPONSABILE DELLA**
FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO.

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

**IL RESPONSABILE
DELLA FUNZIONE
ANTIRICICLAGGIO**
ASSUME I SEGUENTI
COMPITI:

ASSISTE IL PROFESSIONISTA OBBLIGATO NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANTIRICICLAGGIO DELLO STUDIO

SUGGERISCE L'ADOZIONE DELLE POLICY PER LA GESTIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO;

HA COMPITI DI SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE INTERNE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

**Art. 23 D. L.gs. 90/2017
e ss.mm.**

**INDICI A BASSO
RISCHIO**

INDICI DI RISCHIO RELATIVI A TIPOLOGIE DI CLIENTI

INDICI DI RISCHIO RELATIVI A TIPOLOGIE DI
PRODOTTI, SERVIZI, OPERAZIONI O CANALI DI
DISTRIBUZIONE

INDICI DI RISCHIO RELATIVI AD AREE GEOGRAFICHE

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI BASSO RISCHIO

Indici di rischio relativi a tipologie di clienti



- Società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione, che impongono di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva
- Pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'unione europea
- Clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI BASSO RISCHIO

Indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione



- Contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP (codice delle assicurazioni private), nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro
- Forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI BASSO RISCHIO

Indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione



- Regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti
- Prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria
- Prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI BASSO RISCHIO

Indici di rischio relativi ad aree geografiche



-Stati membri

-Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

-Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti considerano caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI BASSO RISCHIO

Indici di rischio relativi ad aree geografiche



-Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI (gruppo d'azione finanziaria internazionale)

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Art. 24 D. L.gs. 90/2017
e ss.mm.**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

**INDICI DI ELEVATO
RISCHIO**

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI A TIPOLOGIE DI
CLIENTI

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI A TIPOLOGIE DI
PRODOTTI, SERVIZI, OPERAZIONI O CANALI DI
DISTRIBUZIONE

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AD AREE
GEOGRAFICHE

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI ELEVATO RISCHIO

Fattori di rischio relativi a tipologie di clienti



- Rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale
- Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio
- Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI ELEVATO RISCHIO

Fattori di rischio relativi a tipologie di clienti



- Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari
- Tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante
- Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI ELEVATO RISCHIO

Fattori di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione



- Servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti ad una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare
- Prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato
- Rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI ELEVATO RISCHIO

Fattori di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione



- Pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività
- Prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI ELEVATO RISCHIO

Fattori di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione



- Operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI ELEVATO RISCHIO

Fattori di rischio relativi ad aree geografiche



- Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI (gruppo d'azione finanziaria internazionale)
- Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI ELEVATO RISCHIO

Fattori di rischio relativi ad aree geografiche



- Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali
- Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI ELEVATO RISCHIO

Paesi terzi ad alto rischio



Afghanistan
Bahamas
Barbados
Botswana
Cambogia
Ghana
Iraq
Giamaica
Mauritius
Mongolia

Segue...

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI ELEVATO RISCHIO

Paesi terzi ad alto rischio



Myanmar/Birmania

Nicaragua

Pakistan

Panama

Siria

Trinidad e Tobago

Uganda

Vanuatu

Yemen

Zimbabwe

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

Il rischio effettivo è costituito dalla relazione tra il livello di rischio inerente ed il livello di rischio specifico.

L'incrocio dei fattori di rischio inerente con quelli di rischio specifico avviene con l'utilizzo della seguente matrice che si basa su una ponderazione percentuale diversificata, considerato la maggior rilevanza del rischio specifico secondo la seguente formula:

$$\mathbf{RE=(RI*40%)+(RS*60%):}$$

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

RISCHIO INERENTE (COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE DEL 40%)	4 Molto significativo	2,2	2,8	3,4	4
	3 Significativo	1,8	2,4	3	3,6
	2 Poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	1 Non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		Non significativo	Poco significativo	Significativo	Molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (Coefficiente di ponderazione del 60%)			

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

Il professionista, incrociando i fattori di rischio inerente con i fattori di rischio specifico individua il rischio effettivo attribuendogli un grado di intensità come indicato nella seguente scala di valori:

Entità del rischio effettivo	Grado di intensità
non significativo	Da 1 a 1,5
poco significativo	Da 1,6 a 2,5
significativo	Da 2,6 a 3,5
molto significativo	Da 3,6 a 4

Sulla base dell'analisi e della valutazione del rischio, il professionista ottempera agli obblighi di adeguata verifica della clientela, mediante l'applicazione di:

- a) regole di condotta, a fronte di un rischio effettivo non significativo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- b) misure semplificate, a fronte di un rischio effettivo poco significativo;
- c) misure ordinarie, a fronte di un rischio effettivo significativo;
- d) misure rafforzate, a fronte di un rischio effettivo molto significativo.

ADEGUATA VERIFICA

**Art. 15-16 D. L.gs.
231/2017 e ss.mm**

**IL CONSULENTE DEL
LAVORO PROCEDE
ALL'ADEGUATA
VERIFICA DEL
CLIENTE CON
RIFERIMENTO AI
RAPPORTI E ALLE
OPERAZIONI INERENTI
ALLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITÀ
PROFESSIONALE:**

IN OCCASIONE DELL'INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO
CONTINUATIVO O DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

IN OCCASIONE DELL'ESECUZIONE DI UN'OPERAZIONE
OCCASIONALE, DISPOSTA DAL CLIENTE, CHE COMPORTI
LA TRASMISSIONE O LA MOVIMENTAZIONE DI MEZZI DI
PAGAMENTO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 15.000 EURO

Segue...

ADEGUATA VERIFICA

**Art. 15-16 D. L.gs.
231/2017 e ss.mm**

**IL CONSULENTE DEL
LAVORO PROCEDE
ALL'ADEGUATA
VERIFICA DEL
CLIENTE CON
RIFERIMENTO AI
RAPPORTI E ALLE
OPERAZIONI INERENTI
ALLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITÀ
PROFESSIONALE:**

IN OGNI CASO:

QUANDO VI È **SOSPETTO** DI RICICLAGGIO O DI
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO,
INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DEROGA,
ESENZIONE O SOGLIA APPLICABILE O QUANDO VI
SONO DUBBI SULLA VERIDICITÀ O
SULL'ADEGUATEZZA DEI DATI
PRECEDENTEMENTE OTTENUTI

Segue...

ADEGUATA VERIFICA

**Art. 18 D. L.gs.
231/2017 e ss.mm**

**ADEGUATA
VERIFICA**

LE ATTIVITA' D'IDENTIFICAZIONE E VERIFICA
DELL'IDENTITA' DEL CLIENTE, DELL'ESECUTORE E
DEL TITORALE EFFETTIVO DEVONO AVVENIRE
PRIMA DELL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTINUATIVO O DEL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO

Segue...

ADEGUATA VERIFICA

**Art. 18 D. L.gs.
231/2017 e ss.mm**

**ADEGUATA
VERIFICA**

SOLO IN OCCASIONE DI BASSO RISCHIO DI RICICLAGGIO O DI FDT, ATTIVITA' D'IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'IDENTITA' DEL CLIENTE, DELL'ESECUTORE E DEL TITORALE EFFETTIVO PUO' ESSERE POSTICIPATA A UN MOMENTO SUCCESSIVO E COMUNQUE **ENTRO 30 GIORNI** DALL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO O AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Segue...

ADEGUATA VERIFICA

**Art. 18 D. L.gs.
231/2017 e ss.mm**

**ADEGUATA
VERIFICA**

QUALORA LA PROFESSIONE VENGA SVOLTA IN
FORMA ASSOCIATIVA O NELL'AMBITO DI UNA
SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI, L'ADEGUATA
VERIFICA E' ESPLETATA DAL **PROFESSIONISTA**
INCARICATO ALL'ESECUZIONE DELLA
PRESTAZIONE.

Segue...

ADEGUATA VERIFICA

MISURE **ORDINARIE** DI
ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA

SI APPLICANO AL FINE DI ACQUISIRE
TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE
DEL CLIENTE

MISURE **SEMPLIFICATE**
DI ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA

SI APPLICANO IN PRESENZA DI BASSO
RISCHIO DI RICICLAGGIO O DI
FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

MISURE **RAFFORZATE**
DI ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA

IN PRESENZA DI UN ELEVATO RISCHIO DI
RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL
TERRORISMO.

Segue...

ADEGUATA VERIFICA

**Art. 18 D. L.gs.
231/2017 e ss. mm.**

**CONTENUTO DEGLI
OBBLIGHI DI
ADEGUATA VERIFICA**

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE O DEL TITOLARE
EFFETTIVO

ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DI INFORMAZIONI
SULLO SCOPO E SULLA NATURA DEL RAPPORTO
CONTINUATIVO O DELLA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE

CONTROLLO COSTANTE DEL RAPPORTO CON IL
CLIENTE

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Art. 31 D. L.gs. 90/2017 e ss. mm.



I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di **10 anni** dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

Segue...

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Art. 31 D. L.gs. 90/2017 e ss. mm.



La documentazione conservata deve consentire, di ricostruire:

- La data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico
- I dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione
- La data, l'importo, la causale dell'operazione nonché i mezzi di pagamento

Segue...

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Art. 31 D. L.gs. 90/2017 e ss. mm.



I soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale, ovvero la copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni.

Segue...

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Art. 31 D. L.gs. 90/2017 e ss. mm.



Il **sistema di conservazione** e accesso ai dati e alle informazioni **deve assicurare**:

- a) l'**accessibilità** completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.;
- b) la **tempestiva acquisizione**, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

Segue...

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Art. 31 D. L.gs. 90/2017



- c) **l'integrità dei dati** e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi in seguito alla loro acquisizione;
- d) la **trasparenza**, la **completezza** e la **chiarezza** dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

Segue...

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Art. 31 D. L.gs. 90/2017

N.B ANALISI DEI RISCHI!!!



N.B. Ciascun professionista adotta misure di conservazione proporzionate al rischio, tenuto conto del grado di complessità della propria struttura organizzativa.

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

**Art. 19, comma 1 D.
L.gs. 231/2017 e
ss.mm**

L'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

E' SVOLTA IN PRESENZA DEL CLIENTE OVVERO DELL'ESECUTORE, ANCHE ATTRAVERSO DIPENDENTI DEL SOGGETTO OBBLIGATO

CONSISTE NELL'ACQUISIZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI FORNITI DAL CLIENTE, PREVIA ESIBIZIONE DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ O ELETTRONICO

IL CLIENTE FORNISCE ALTRESÌ, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, LE INFORMAZIONI NECESSARIE A CONSENTIRE L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Segue...

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

**Art. 19, comma 1
D. L.gs. 231/2017
e ss.mm**

**L'IDENTIFICAZIONE
DEL CLIENTE PUO'
AVVENIRE ANCHE
SENZA LA
PRESENZA FISICA
DEL CLIENTE NEL
CASO IN CUI:**

I DATI IDENTIFICATIVI RISULTINO DA ATTI PUBBLICI O SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE O DA CERTIFICATI QUALIFICATI

I CLIENTI SIANO IN POSSESSO DI UN'IDENTITÀ DIGITALE, DI LIVELLO DI GARANZIA ALMENO SIGNIFICATIVO, NELL'AMBITO DEL SISTEMA SPID NONCHÉ DI UN'IDENTITÀ DIGITALE CON LIVELLO DI GARANZIA ALMENO SIGNIFICATIVO

I DATI IDENTIFICATIVI DEI CLIENTI RISULTINO DA DICHIARAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITÀ CONSOLARE ITALIANA

Segue...

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

**Art. 19, comma 1
D. L.gs. 231/2017
e ss.mm**

**L'IDENTIFICAZIONE
DEL CLIENTE PUO'
AVVENIRE ANCHE
SENZA LA
PRESENZA FISICA
DEL CLIENTE NEL
CASO IN CUI:**

I CLIENTI SIANO GIÀ IDENTIFICATI DAL SOGGETTO OBBLIGATO RIGUARDO A UN ALTRO RAPPORTO O PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN ESSERE, PURCHÉ LE INFORMAZIONI SIANO AGGIORNATE E ADEGUATE IN RAPPORTO AL PROFILO DI RISCHIO IN ESAME

I DATI IDENTIFICATIVI SIANO STATI ACQUISITI ATTRAVERSO FORME E MODALITÀ IDONEE, INDIVIDUATE DALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DI SETTORE

Segue...

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

**Art. 19, comma 1
D. L.gs. 231/2017
e ss.mm**

**LADDOVE SUSSITANO
DUBBI
SULL'IDENTIFICAZIO
NE DEL CLIENTE**

LA VERIFICA DELL'IDENTITÀ DEL CLIENTE,
DELL'ESECUTORE E DEL TITOLARE EFFETTIVO
AVVIENE ATTRAVERSO UN RISCONTRO DELLA
VERIDICITÀ DEI DATI IDENTIFICATIVI CONTENUTI NEI
DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE
ALL'ATTO DELL'IDENTIFICAZIONE.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

**Art. 20 D. L.gs.
231/2017 e ss.mm**

**L'IDENTIFICAZIONE
DEL TITOLARE
EFFETTIVO**

IL TITOLARE EFFETTIVO DI CLIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE COINCIDE CON LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE CUI, IN ULTIMA ISTANZA, È ATTRIBUIBILE LA PROPRIETÀ DIRETTA O INDIRETTA DELL'ENTE OVVERO IL RELATIVO CONTROLLO

PER CLIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE E PER I FIDUCIARI DI TRUST ESPRESSI, LA VERIFICA DELL'IDENTITÀ DEL TITOLARE EFFETTIVO IMPONE L'ADOZIONE DI MISURE, COMMISURATE ALLA SITUAZIONE DI RISCHIO, IDONEE A COMPRENDERE LA STRUTTURA DI PROPRIETÀ E DI CONTROLLO DEL CLIENTE (ART. 19, CO. 1, LETT. B).

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

CHI E' IL TITOLARE EFFETTIVO???

La **persona fisica** per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità.

Cliente-Persona fisica: per quanto riguarda le persone fisiche, l'eventuale titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è compiuta una determinata operazione economica.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

CHI E' IL TITOLARE EFFETTIVO???

Sono tre i criteri per individuare il titolare effettivo che si applicano a cascata: se il primo criterio non dà risultati si passa al secondo e poi al terzo.

Il primo criterio è quello dell'assetto proprietario: in pratica, vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

CHI E' IL TITOLARE EFFETTIVO???

Il secondo criterio per l'individuazione di questa figura è quello del controllo: chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all'interno degli shareholders? Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario.

Infine il terzo metodo, ossia quello del criterio residuale, la novità più rilevante introdotta nell'ultimo aggiornamento amministrativo: **esso stabilisce che se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.**

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

CHI E' IL TITOLARE EFFETTIVO???

Se il soggetto agisce in qualità di **procuratore**, e quindi spendendo il nome del rappresentato, questo non va qualificato come «titolare effettivo» ma come «cliente».

La stessa considerazione vale per l'ipotesi di **società fiduciaria**, che dichiaratamente agisce in nome proprio ma per conto del fiduciante-cliente.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

CHI E' IL TITOLARE EFFETTIVO???

Società: per le società la presenza del titolare effettivo sussiste nei casi in cui una persona fisica o più persone fisiche, in ultima istanza, possiedano o controllino la società stessa; possono esservi dei casi in cui non sia individuabile un titolare effettivo.

Il titolare effettivo è colui chi ha il possesso o il controllo, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente (il 25% + 1) delle partecipazioni al capitale o dei diritti di voto, o comunque la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Titolare effettivo può essere non solo una singola persona fisica ma anche più persone fisiche che però devono essere tra loro legate da rapporti e relazioni tali da essere idonee a realizzare il possesso o il controllo della società (patti parasociali, vincoli contrattuali contitolarità di partecipazione, etc.).

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

CHI E' IL TITOLARE EFFETTIVO???

Fondazione ed entità assimilate: l'art. 2 dell'allegato tecnico individua per queste fattispecie il titolare effettivo:

- se i soggetti beneficiari del patrimonio sono determinati, nella persona fisica (o le persone fisiche) beneficiarie del 25% + 1 del patrimonio;
- se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, nell'insieme delle persone fisiche facenti parte della categoria di soggetti nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica. Infine, anche per queste entità giuridiche diverse dalle società, ulteriore criterio di individuazione del titolare effettivo è il controllo del patrimonio (individuato nel possesso del 25% o più del patrimonio dell'entità).

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

CHI E' IL TITOLARE EFFETTIVO???

Fondazione ed entità assimilate: l'art. 2 dell'allegato tecnico individua per queste fattispecie il titolare effettivo:

- se i soggetti beneficiari del patrimonio sono determinati, nella persona fisica (o le persone fisiche) beneficiarie del 25% + 1 del patrimonio;
- se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, nell'insieme delle persone fisiche facenti parte della categoria di soggetti nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica. Infine, anche per queste entità giuridiche diverse dalle società, ulteriore criterio di individuazione del titolare effettivo è il controllo del patrimonio (individuato nel possesso del 25% o più del patrimonio dell'entità).

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

CHI E' IL TITOLARE EFFETTIVO???

In base alla previgente normativa la titolarità effettiva di un **trust** veniva attribuita come segue (cfr. allegato tecnico all'art. 2 lett. b):

- a) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- b) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- c) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

I suddetti criteri che comunque risultavano essere concorrenti, subordinavano quindi l'attribuibilità della titolarità effettiva ad una percentuale oggettiva di partecipazione al patrimonio del trust.

Continua...

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO


CHI E' IL TITOLARE EFFETTIVO???

Con il successivo decreto, invece, scompare la soglia indicata, infatti il D.lgs. 90/2017 recependo la IV direttiva antiriciclaggio (UE 2018/849) ha modificato tale impostazione.

Ciò detto il nuovo Titolare effettivo è rinvenibile in un a platea più ampia tanto è vero che l'attuale formulazione dell'art. 22 co. 5 recita che: *“I fiduciari di **trust** espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di*

beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi”.

Esempio



Processo di identificazione e di verifica dell'identità

Quando?

al momento di conferimento dell'incarico o di esecuzione dell'operazione

Chi?

Il cliente ed eventualmente il titolare effettivo

Se società o ente anche i rappresentanti delegati alla firma

Come?

Da parte del professionista, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, in presenza del cliente

Tramite?

- documento d'identità;
- dichiarazioni del cliente;
- pubblici registri;
- elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Dichiarazione titolare effettivo

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____

Codice Fiscale _____
in qualità di: _____ della Società _____ Sede
Legale _____ Codice Fiscale: _____

DICHIARO

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel Decreto in oggetto, art 21 (Obblighi del Cliente), ai fini dell'individuazione del Titolare Effettivo (*la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una partecipazione sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore,..., tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale ovvero – la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica*)
che:

NON esiste alcun titolare effettivo, in quanto nessuna persona fisica risponde ai requisiti indicati.

Titolare Effettivo è:

Sig. _____ nato a _____ il _____
Residente in _____ via _____ codice fiscale
_____ documento di identità _____

Dichiaro di NON essere una persona politicamente esposta.

Dichiaro che il/i titolare/i effettivo/i NON è/sono persona/e politicamente esposta/e.

Dichiaro inoltre la veridicità delle dichiarazioni su estese, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 231/2007 e mi impegno a segnalarVi tempestivamente eventuali variazioni al contenuto della presente

PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE

**Art. 25, comma 4 D.
L.gs. 231/2017 e ss.mm**

**Le PERSONE
ESPOSTE
POLITICAMENTE***

**SI VERIFICANO ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SOGGETTO
AGISCE IN QUALITÀ DI PRIVATO**

*Sono tutte le persone fisiche che occupano o hanno smesso di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche compresi i loro familiari (art. 1, comma 2, lett. dd), del D. Lgs. 90/2007) e coloro che con tali soggetti intrattengono notoriamente stretti legali.

Segue...

PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE

**Art. 25, comma 4 D. L.gs.
231/2017 e ss.mm**

**SI ADOTTANO LE
SEGUENTI MISURE :**

OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DEI SOGGETTI TITOLARI DI POTERI DI AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE OVVERO DEI LORO DELEGATI O, COMUNQUE, DI SOGGETTI CHE SVOLGONO UNA FUNZIONE EQUIVALENTE, PRIMA DI AVVIARE O PROSEGUIRE O INTRATTENERE UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE O COMPIERE UN'OPERAZIONE OCCASIONALE CON TALI CLIENTI

Segue...

PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE

**Art. 25, comma 4 D. L.gs.
231/2017 e ss.mm**

**SI ADOTTANO LE
SEGUENTI MISURE :**

APPLICARE MISURE ADEGUATE A STABILIRE L'ORIGINE DEL PATRIMONIO E DEI FONDI IMPIEGATI NEL RAPPORTO CONTINUATIVO O NELL'OPERAZIONE

ASSICURARE UN CONTROLLO COSTANTE E RAFFORZATO DEL RAPPORTO CONTINUATIVO O DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

OBBLIGO SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE

Art. 35 D. L.gs. 90/2017



I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, devono inviare senza ritardo alla UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia) una segnalazione di operazione sospetta “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”. La segnalazione contiene i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto.

DIVIETO DI COMUNICAZIONI INERENTI LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Art. 39 D. L.gs. 90/2017



È fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 42 D. L.gs. 90/2017



I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela devono astenersi dall'instaurare, eseguire o proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

Art. 49 D. L.gs. 90/2017



È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche), quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro; si intende superata la soglia anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati;

LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

Art. 49 D. L.gs. 90/2017



Il trasferimento superiore al limite dei 1.000 euro può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento;

LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

Art. 49 D. L.gs. 90/2017



I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità; il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera;

LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

Art. 49 D. L.gs. 90/2017



Gli assegni bancari e postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

Art. 49 D. L.gs. 90/2017



Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A;

LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

Art. 49 D. L.gs. 90/2017



La violazione delle disposizioni relative al limite all'uso del contante e dei titoli al portatore è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 a € 50.000,00.

LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

Art. 49 D. L.gs. 90/2017



Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

REATO DI RICICLAGGIO

Art. 648-bis c.p.

Reclusione da 4 a 12 anni e la multa da € 5.000 a € 25.000



È punito con la suddetta pena chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

REATO DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Art. 648-ter c.p.

Reclusione da 4 a 12 anni e la multa da € 5.000 a € 25.000



È punito con la suddetta pena chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

REATO DI AUTORICICLAGGIO

Art. 648-ter.1 c.p.

Reclusione da 2 a 8 anni e la multa da € 5.000 a € 25.000



È punito con la suddetta pena chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

REATO DI AUTORICICLAGGIO

Art. 648-ter.1 c.p.

Reclusione da 1 a 4 anni e la multa da € 2.500 a € 12.500



Si applica la suddetta pena se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

SANZIONI PENALI

Art. 55 D. L.gs. 90/2017

Reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da € 10.000 a € 30.000



Soggetto tenuto agli obblighi di **adeguata verifica** che falsifica dati e informazioni ovvero utilizza dati e informazioni falsi relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione

SANZIONI PENALI

Art. 55 D. L.gs. 90/2017

Reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da € 10.000 a € 30.000



Soggetto tenuto all'osservanza degli **obblighi di conservazione** che acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni

SANZIONI PENALI

Art. 55 D. L.gs. 90/2017

Reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 310,00 a € 1.550,00



Per indebito utilizzo carte di credito o di pagamento, al fine di trarne profitto per sé o per altri

In caso di falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento o altro documento analogo

In caso di possesso, cessione o acquisto di tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 56 D. L.gs. 90/2017

- Sanzione pecuniaria di 2.000
- Per violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime la sanzione va da € 2.500 a € 50.000



In caso di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 57 D. L.gs. 90/2017

- Sanzione pecuniaria di 2.000
- Per violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime la sanzione va da € 2.500 a € 50.000



In caso di inosservanza degli obblighi di conservazione

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 58 D. L.gs. 90/2017

- Sanzione pecuniaria di 3.000
- Per violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime la sanzione va da € 30.000 a € 300.000



In caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione

SCHEDA IDENTIFICAZIONE CLIENTE

Fac-simile

Allegato A- identificazione cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio previsto dal D.LGS 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

DATI RELATIVI AL CLIENTE PERSONA FISICA

COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

CODICE FISCALE _____

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA SI NO

SCHEDA IDENTIFICAZIONE CLIENTE

Fac-simile

DATI RELATIVI AL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE _____

SEDE LEGALE _____

CODICE FISCALE _____

PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA _____

SCHEDA IDENTIFICAZIONE CLIENTE

Fac-simile

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ O DELL'ENTE

CARICA O QUALIFICA _____

COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

CODICE FISCALE _____

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA SI NO

SCHEDA IDENTIFICAZIONE CLIENTE

Fac-simile

DATI RELATIVI AD ALTRI DELEGATI ALLA FIRMA DELL'OPERAZIONE

INCARICO O QUALIFICA _____

COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

CODICE FISCALE _____

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE _____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA SI NO

SCHEDA IDENTIFICAZIONE CLIENTE

Fac-simile

DATI RELATIVI AI TITOLARI EFFETTIVI

COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

CODICE FISCALE _____

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA SI NO

DATI ACQUISITI TRAMITE:

CONSULTAZIONE DI PUBBLICO REGISTRO _____

ATTI O DOCUMENTI PUBBLICI _____

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE EX ART.21D:LGS 231/2007 _____

ALTRO _____

SCHEDA IDENTIFICAZIONE CLIENTE

Fac-simile

DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA _____

OGGETTO _____

SCOPO _____

VALORE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE:

INDETERMINATO O NON DETERMINABILE

EURO _____

SCHEDA IDENTIFICAZIONE CLIENTE

Fac-simile

IDENTIFICAZIONE SVOLTA DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA

IDENTIFICAZIONE SVOLTA DAL DIPENDENTE COLLABORATORE

COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

CODICE FISCALE _____

INCARICATO ALL'IDENTIFICAZIONE TRAMITE DELEGA ATTRIBUITA DAL PROFESSIONISTA

_____ *Lì* _____

FIRMA DEL PROFESSIONISTA O DEL COLLABORATORE DIPENDENTE

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

EX ART. 21 D.LGS N. 231/2007

Il sottoscritto (*nome e cognome*), ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 231/2007, sotto la mia personale responsabilità, fornisco le seguenti informazioni:

- LUOGO E DATA DI NASCITA:

- CODICE FISCALE.....

- LUOGO E INDIRIZZO DI RESIDENZA:

- CITTADINANZA:

- TIPO DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE:.....

NUMERO..... RILASCIATO DA

IL..... CON SCADENZA IL.....

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

EX ART. 21 D.LGS N. 231/2007

- NATURA GIURIDICA:

-
- Persona fisica Impresa individuale Società di Persone
- Società di capitali Società Cooperative Cooperative Sociali
- Ente non commerciale, associazione, etc. Altro:.....

TIPO DI ATTIVITÀ:

- LUOGO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ:

- Italia Paese UE Paese Extra UE
- Paese a rischio (es: *fiscalmente privilegiato, non rientrante tra i Paesi terzi equivalenti ai ni antiriciclaggio, soggetto a sanzioni da organismi internazionali, etc.*)

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

EX ART. 21 D.LGS N. 231/2007

- NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE E SCOPO.....

.....
.....

-SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE RICHIEDO LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE:

.....(denominazione) sede legale

in....., codice fiscale..... / partita

iva..... Iscrizione registro delle imprese di....., numero

..... e numero R.E.A.

in qualità di.....

- PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA: NO SI (in caso di risposta affermativa indicare funzione pubblica svolta e/o
legame con persona che svolge o ha svolto funzioni pubbliche)

.....
.....

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

EX ART. 21 D.LGS N. 231/2007

- TITOLARE EFFETTIVO:

Nome e cognome:

Luogo e data di nascita:

Codice fiscale.....

Luogo e indirizzo di residenza:

Cittadinanza:

Tipo documento di identificazione:.....

Numero..... rilasciato da

il..... con scadenza il.....

in qualità di.....

“persona politicamente esposta” NO SI (in caso di risposta affermativa indicare funzione pubblica svolta e/o legame con persona che svolge o ha svolto funzioni pubbliche)

.....
.....

IL SOTTOSCRITTO ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL DLGS 196/2003.

DATA, Lì

IN FEDE
(Firma leggibile)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Fac-simile

Aspetti connessi al soggetto o cliente (Anagrafica Società)	Note		
	BASSO	MEDIO	ALTO
Valutazione del _____			
A1 Natura giuridica			
Società di capitali	X		
Associazione professionale			
Società fiduciaria			
Ditta Individuale			
Società di persone			
Altro			
Trust			
A2 Prevalente attività svolta			
Operazioni (normali)	X		
Operazione (anomale)			
Operazioni di particolare rilevanza			
A3 Comportamento tenuto al momento dell'operazione			
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)	X		
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)			
A4 Area geografica di residenza			
Italia	X		
Paesi UE			
Paesi Extra UE			
Territori off shore			

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Fac-simile

Aspetti connessi all'operazione (Anagrafica Società)	Note		
	BASSO	MEDIO	ALTO
B1 Tipologia			
Straordinaria	X		
Ordinaria			
B2 Modalità di svolgimento			
Tra soggetti privati			
Con banche			
B3 Ammontare			
Alto			
Medio			
Basso			
B4 Frequenza e durata			
Frequente			
Poco frequente			
Occasionale			
B5 Ragionevolezza			
Non congrua			
Congrua			
B6 Area geografica di destinazione			
Italia	X		
Paesi UE			
Paesi Extra UE			
Territori off shore			

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE
